

Giovinazzo, li 3 marzo 2017

Al Segretario Generale
Comune di Giovinazzo
Piazza Vittorio Emanuele II
70054 - GIOVINAZZO (BA)
segretariogenerale@pec.comune.giovinazzo.ba.it

e,p.c.

Sindaco
sindaco@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Presidente del Consiglio
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Componenti il Nucleo di valutazione
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Presidente Collegio dei Revisori dei conti
dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it

Comandante, dott. Filomeno Camporeale
comandantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Dirigente, ing. Cesare Trematore
dirigenteurbllpp@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Dirigente, dott. Angelo Decandia
settorefinanziario@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 6013 del 24.03.2017, ad oggetto "Artt. 147 e 147 bis D.Lgs. 267/2000. Art. 4 Regolamento controlli interni. Trasmissione esito del controllo successivo di regolarità amministrativa per i trimestri II, III e IV dell'anno 2016".

Gentile dott. Zanzarella,
rifletto con Lei su alcune asserzioni contenute nel documento a Sua firma, "Relazione su procedimento ed esito dei controlli interni II-III-IV trimestre 2016", allegato alla nota citata in oggetto.

1. È scritto nella Relazione: <<Il Dirigente [lo stesso scrivente] ritiene non applicabile il D.Lgs. 50/2016 per appalto sorto con normativa precedente, il che costituisce autonoma conclusione non supportata da specifica disposizione di legge.>>.

Di contro, recita l'art. Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n.50/2016:

<<1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(...)>>.

Identicamente, puntualizza il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone del 22.04.2016:

<<A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali [ed è il caso in argomento] alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta. (...)>>.

Il procedimento oggetto di esame nella Relazione attiene proprio ad una procedura di esecuzione di lavori pubblici, nella quale la scelta del contraente ex art. 122 del D.Lgs.163/2006, si è già conclusa alla data del 18 aprile 2016 e dunque è sottratta per specifica disposizione normativa all'egida del sopravvenuto D.Lgs. n. 50/2016.

2. Rilevo nel testo della Sua Relazione che <<il subappalto [riferito agli interventi di manutenzione all'edificio scolastico "Giovanni XXIII"] è stato autorizzato [da me, dirigente scrivente] per € 61.116,50, mentre il 30% consentito (sia dal D.Lgs. 163/2006 sia dal D.Lgs. 50/2016) ammonta ad € 44.611,10 ... L'atto ha causato un esborso monetario superiore all'entità consentita dalla

legge>>; il valore delle opere subappaltabili è calcolato nella Relazione con riferimento all'importo complessivo del contratto.

V'è che dalla lettura contestuale dell'Art. 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'Art. 105 (Subappalto) del sopravvenuto D.L.gs.n.50/2016, non può sfuggire l'introduzione, soltanto nella sopravvenuta norma, del limite del 30% sull'importo complessivo del contratto, rispetto alla previgente disciplina nella quale il limite del 30% era riferito unicamente alla categoria prevalente delle opere eseguibili, essendo le altre categorie di lavori, invece, totalmente subappaltabili.

Ricostruisco la vicenda in esame sulla base degli atti pubblicati nella pagina web istituzionale del comune di Giovinazzo: nel caso di autorizzazione al subappalto di specifico interesse e relativo ai lavori di manutenzione dell'edificio scolastico in argomento, ricorre l'Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia), comma 7, del D.L.gs. 163/2006:

<<I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti

idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. (...) >>.

Ed infatti, l'importo delle opere autorizzato per l'esecuzione in subappalto ricomprende, come da computo metrico di prassi allegato al contratto di subappalto stesso, il 20% delle opere rientranti nella categoria prevalente (OS6 Finiture di opere generali) e non il 30%.

Quanto alle opere di categoria scorporabile, queste avrebbero potuto essere subappaltate o affidate mediante cottimo per intero, giacché non rientranti nel criterio di esclusione di cui all'art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. 207/2010, previsto anche per procedure negoziate di importo inferiore a un milione di euro; ed infatti l'importo delle opere autorizzato per l'esecuzione in subappalto ricomprende anche, come da citato computo metrico allegato al contratto di subappalto stesso, il 100% di quelle rientranti nella categoria scorporabile (OG1 Edifici civili e industriali): queste ultime, ricadendo nella categoria di opere generali, è prescritto che debbano essere eseguite da imprese in possesso della relativa qualificazione; ciò premesso, se la ditta concorrente non fosse stata in possesso della categoria relativa, avrebbe dovuto subappaltarle nella loro totalità; se invece fosse stata in possesso della relativa

qualificazione (è il caso di nostro interesse) avrebbe potuto subappaltarle integralmente (come di fatto ha richiesto di fare, ottenendone l'autorizzazione), subappaltarle anche in misura inferiore o eseguirle direttamente.

3. È scritto nel corpo della Relazione a Sua firma: <<Inutile il richiamo al DPR 207/2010 non più vigente alla data della determinazione.>>.

Di contro, recita l'Art. 217. (Abrogazioni) del D.Lgs. n.50/2016:

<<1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

(...)

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

(...)>>.


E dunque, nell'attualità e qualunque sia la data della determinazione richiamata nella Sua *Relazione*, sono in vigore fino all'emanazione delle pertinenti linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 i seguenti articoli del d.P.R. n. 207/2010:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);
- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero).

Con la presente, per quanto di Suo interesse, spero di averLe reso un utile servizio e rinvio per ulteriori specifici approfondimenti al momento in cui potrò disporre dei fascicoli delle pratiche evocate nella Sua *Relazione*.

Con osservanza

Arch. Vincenzo Turturro.



segretariogenerale@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Da: <vincenzo.turturro@archiworldpec.it>
Data: lunedì 3 aprile 2017 10:36
A: <segretariogenerale@pec.comune.giovinazzo.ba.it>; <sindaco@pec.comune.giovinazzo.ba.it>;
<protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it>; <dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it>;
<comamdantepm@pec.comune.giovinazzo.ba.it>; <dirigenteurbllpp@pec.comune.giovinazzo.ba.it>;
<settorefinanziario@pec.comune.giovinazzo.ba.it>
Allega: 2017_04_03_controlli II III e IV trimestre 2016_riscontro.pdf
Oggetto: Riscontro nota prot. n. 6013 del 24.03.2017, ad oggetto “Artt. 147 e 147 bis D.Lgs. 267/2000. Art. 4
Regolamento controlli interni. Trasmissione esito del controllo successivo di regolarità amministrativa
per i trimestri II, III e IV dell’anno 2016”.

In allegato, nota pari oggetto.
Cordialità, Vincenzo Turturro.

